



**OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE DEGLI AMMINISTRATORI
DI SOCIETA' - PRIME INDICAZIONI OPERATIVE -**

Con riferimento all'onere inserito nell'articolo 1, comma 860 della Legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) che ha introdotto l'obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio domicilio digitale al registro delle imprese, si forniscono le seguenti

prime indicazioni operative

in attesa di conoscere gli orientamenti applicativi degli organi di vigilanza.

- A) La disposizione **si applica a tutte le società (di capitali, di persone e cooperative) costituite dal 1 gennaio 2025** per le quali, in caso di mancata indicazione del dato nel riquadro 2 dell'intercalare P di ciascun amministratore, si procederà alla **sospensione della domanda di iscrizione** richiedendo l'esecuzione dell'adempimento tenuto conto di quanto di seguito indicato.
- B) **Non vi è un obbligo di adeguamento** per gli amministratori delle società già iscritte.
- C) **E' possibile indicare** nel riquadro 2 dell'intercalare P degli amministratori interessati **lo stesso indirizzo PEC della società già iscritto nel registro delle imprese** o altro indirizzo PEC quale proprio domicilio digitale "speciale" (art. 3-bis comma 4 quinquies del Codice dell'amministrazione digitale - D.lgs. 82/2005). Non è necessario che l'amministratore si doti di un nuovo e diverso indirizzo PEC rispetto a quelli di cui ha la disponibilità.
- D) Non è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative.
- E) Si applica l'esenzione dall'imposta di bollo e del diritto di segreteria in caso di pratica avente ad oggetto solo tale adempimento (art. 16, comma 6, D.L. n. 185/2008).

17 gennaio 2025

IL CONSERVATORE
(Maurizio Pirazzini)
(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)